

**COMUNE DI ZAVATTARELLO**  
*Provincia di PAVIA*



**REGOLAMENTO DI POLIZIA**  
**IDRAULICA**

AI SENSI DELLA D.G.R. 18 DICEMBRE 2017 - N. X/7581 E SS.MM.II

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2021

PREMESSA.....	2
Articolo 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	4
Articolo 2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Articolo 3. DEMANIO IDRICO .....	4
Articolo 4. CORSI D’ACQUA PRIVATI .....	5
Articolo 5. CORPI IDRICI DEMANIALI E COMPETENZE RELATIVE.....	5
Articolo 6. RETICOLO IDRICO MINORE .....	6
Articolo 7. PERTINENZE DEMANIALI .....	6
Articolo 8. FASCE DI RISPETTO CORSI IDRICI .....	7
Articolo 9. CONCESSIONE IDRAULICA DI AREA DEMANIALE.....	8
Articolo 10. NULLA - OSTA IDRAULICO .....	11
Articolo 11. PROCEDURE OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O NULLA-OSTA IDRAULICO.....	11
Articolo 12. SDEMANIALIZZAZIONE E ALIENAZIONE .....	15
Articolo 13. AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA.....	15
Articolo 14. LAVORI E OPERE SOGGETTI A CONCESSIONE.....	15
Articolo 15. LAVORI E OPERE SOGGETTI A NULLA-OSTA IDRAULICO.....	16
Articolo 16. INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D’URGENZA .....	17
Articolo 17. PARERE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA.....	17
Articolo 18. DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI .....	17
Articolo 19. INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO .....	19
Articolo 20. VERIFICHE IDRAULICHE E PROGETTI IN CASO DI DIFESE SPONDALI .....	20
Articolo 21. RIMOZIONE DI MATERIALE DALL’ALVEO.....	20
Articolo 22. DERIVAZIONE DA CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI.....	21
Articolo 23. SCARICHI IN CORSI D’ACQUA .....	22
Articolo 24. OPERE DA REALIZZARE IN AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA.....	23
Articolo 25. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.....	24
Articolo 26. PROPRIETARI FRONTISTI.....	24
ALLEGATO 1 – FASCE DI RISPETTO.....	26
ALLEGATO 2 – MODULISTICA.....	27

## **PREMESSA**

Il presente Regolamento, redatto a supporto della sottoscrizione della convezione tra il Comune e la Comunità Montana dell'Oltrepo Pavese, con la quale il Comune intende delegare alla Comunità Montana dell'Oltrepo Pavese la gestione e la manutenzione del Reticolo Idrico Minore in accordo alla D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 e ss.mm.ii, aggiorna alla citata D.g.r. ed armonizza, per quanto attiene le norme comuni, i singoli Regolamenti Comunali di Polizia Idraulica.

Sono fatte salve le competenze oltre alle modalità di individuazione del RIM di ciascun comune il cui grafo si intende integralmente recepito ai fini della digitalizzazione in formato shapefile dello stesso in accordo alle "Linee guida per la digitalizzazione del reticolo idrico minore" edite da Regione Lombardia.

Ove si rilevassero incongruenze tra grafo digitalizzato e cartaceo, dovute sia alla differente base cartografica utilizzata (DBT e CTR 1:10.000) sia alla soggettiva interpretazione normativa delle fasce di rispetto ante D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581, si intendono prevalere le disposizioni riportate su supporto cartografico salvo le casistiche di cui al successivo articolo 8 commi 4, 5 e 6.

## Articolo 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, confermando comunque allo Stato la titolarità del demanio idrico.

In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed Enti Locali le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs 112/1998, con L.R. 1/2000 ha stabilito, previa identificazione dei reticoli, di esercitare le competenze in materia di polizia idraulica sul Reticolo Idrico Principale, delegando ai comuni la competenza sul Reticolo Idrico Minore.

Quindi il Comune è l'autorità idraulica che ha funzione di svolgimento delle attività di Polizia Idraulica per quanto riguarda il Reticolo Idrografico Minore comunale.

Il presente regolamento definisce le attività vietate e consentite nell'ambito del demanio idrico fluviale e delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua che ricadono nel reticolo idrico minore, con le relative procedure per l'ottenimento delle stesse.

L'autorità idraulica costituisce il soggetto giuridico che ha funzione di svolgimento dell'attività di Polizia Idraulica

## Articolo 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme si applicano al territorio del **Comune**, ed alle aree demaniali di torrenti che si collocano lungo i confini comunali.

## Articolo 3. DEMANIO IDRICO

- 1 Appartengono al demanio dello Stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo. In tale complesso di beni costituenti la demanialità idrica sono, ovviamente, comprese anche tutte le acque già dichiarate pubbliche (demaniali) ai sensi della previgente disciplina ed iscritte negli appositi elenchi emanati fino al 1994.
- 2 In sintesi sono demaniali i corsi d'acqua:
  - A. iscritti negli elenchi delle acque pubbliche estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d'acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine);
  - B. tutti i corsi d'acqua naturali anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla Pubblica Amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;
  - C. i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché i canali destinati all'irrigazione ed alla navigazione demaniali in forza di una specifica disposizione normativa.

- 3 Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a specifici atti di concessione ai sensi del R.D 1775/1933. Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

#### **Articolo 4. CORSI D'ACQUA PRIVATI**

1 I corsi d'acqua privati sono costituiti da tutti i corpi idrici che non appartengono alle categorie citate nel precedente articolo<sup>3</sup>; gli stessi costituiscono il reticolo idrico di proprietà privata e in genere comprendono i corsi d'acqua di minore dimensione, gli adacquatori finali, le reti scolanti minori, i fossi drenanti e di raccolta dei campi e/o delle superfici stradali, spesso non dotati di una origine e un recapito evidenti, o recapitanti in reti fognarie di acque miste, ecc..

2 Non necessitano di autorizzazione idraulica e non sono dotati di fasce di rispetto relative all'esercizio della Polizia Idraulica.

3 Sono fatte salve le disposizioni interne ai consorzi privati e tutti i casi regolati da normative di altra origine e sono inoltre sottoposti ai vincoli e prescrizioni di natura urbanistica previsti dagli strumenti locali di pianificazione.

#### **Articolo 5. CORPI IDRICI DEMANIALI E COMPETENZE RELATIVE**

1 I corpi idrici demaniali possono essere distinti come segue:

- Reticolo Idrico Principale (definiti direttamente da Regione Lombardia con propri atti, attualmente rappresentati dall'All. A della D.G.R. X/7581/2017 e ss.mm.ii.).
- Reticolo Regionale di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume PoAIPO (definiti direttamente da Regione Lombardia con propri atti, attualmente rappresentati dall'All. B della D.G.R. X/7581/2017 e ss.mm.ii.)
- Reticolo Idrico dei Consorzi di Bonifica-Reticolo di Bonifica (definiti direttamente da Regione Lombardia con propri atti, attualmente rappresentati dall'All. C della D.G.R. X/7581/2017 e ss.mm.ii.).
- Reticolo idrico minore di competenza comunale individuato nel Documento di Polizia Idraulica di cui il presente regolamento è parte integrante.

2 Non appartengono al demanio i corpi idrici privati perché di proprietà del singolo fondo agricolo o di altri consorzi di utenti privati o di singoli privati, in forza di atti giuridicamente validi.

## **Articolo 6. RETICOLO IDRICO MINORE**

1 Rientrano nel reticolo idrico minore tutti i corsi d'acqua demaniali che non appartengono al reticolo idrico principale, di bonifica e che non si qualificano come canali privati.

2 In generale appartengono al reticolo idrico superficiale i canali e i corsi d'acqua che siano rappresentati nelle carte catastali e/o nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DBT), anche nel caso che non siano più attivi.

## **Articolo 7. PERTINENZE DEMANIALI**

1 Sono pertinenze demaniali i corsi d'acqua ed i laghi; gli stessi si compongono oltre che della massa liquida, anche dell'alveo e delle rive (o delle spiagge per le acque lacuali) ed il tutto forma il complesso della demanialità idrica.

2 Relativamente ai corsi d'acqua, l'alveo è definito dal volume di terreno o roccia naturalmente interessato dal deflusso delle acque di piena frequente (così come definito nel Piano di Assetto Idrogeologico -PAI) incluse le variazioni morfologiche e dimensionali conseguenti alla realizzazione di opere idrauliche. Il contorno dell'area che, nei corsi non arginati viene occupata dalla piena rara, si chiama riva interna, o sponda e quella contigua, riva esterna. Gli argini sono invece opere artificiali che vengono costruiti per il contenimento delle piene.

3 Appartengono al complesso demaniale idrico le rive interne, mentre gli argini, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, e più ancora le rive esterne, possono rimanere di proprietà privata dei comproprietari finitimi, seppure oberate di servitù pubblica.

4 Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla Pubblica Amministrazione devono ritenersi anch'essi demaniali in quanto iscritti al demanio a seguito di specifico procedimento amministrativo.

5 Per "le altre acque definite pubbliche" a cui fa riferimento il Codice Civile (art.882) si devono intendere tutti gli altri corsi d'acqua formati da acque (pubbliche) naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori etc.), indipendentemente dal regime idrico, sia che costituiscano affluenti naturali di qualsivoglia ordine e grado di corsi d'acqua o bacini imbriferi più importanti, sia che essi stessi si esauriscono o spaglino. Non è rilevante il fatto che essi siano o meno stati interessati nel corso del tempo dall'intervento di privati o della Pubblica Amministrazione.

6 L'estensione dell'individuazione dei corsi d'acqua demaniali comprendere anche le sorgenti.

7 Circa i canali costruiti da privati si deve fare riferimento al R.D 1775/1933. Se i canali sono costruiti in regime concessorio, in quanto opere necessarie all'esercizio della concessione stessa, sono da considerarsi di proprietà fino alla scadenza dell'atto di concessione.

8 L'acqua che defluisce nei canali rimane pubblica e non perde la sua natura giuridica di bene demaniale. L'acqua può essere derivata unicamente dal concessionario nei modi, nelle quantità, per il periodo e per le finalità riportate nell'atto di concessione, essendo stato ritenuto dalla Pubblica

Amministrazione tale uso compatibile con il pubblico interesse. Al termine della concessione, se viene meno il diritto del privato a derivare ed utilizzare l'acqua demaniale, le opere realizzate ed esercite dal privato in forza della concessione sottostanno al destino per essi previsto dalla legge medesima: -per le grandi derivazioni (artt. 25, 28 29, 31 del R.D 1775/1933), le opere passano in proprietà della Pubblica Amministrazione (sia le opere in alveo demaniale che le opere di adduzione distribuzione ed utilizzazione); -per le piccole derivazioni, la Pubblica Amministrazione ha il diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull'alveo, sulle sponde o sulle arginature (opere di derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l'ex concessionario a demolirle e ripristinare lo stato dei luoghi. Nulla viene detto delle opere fuori alveo (opere di adduzione, distribuzione ed utilizzazione) il cui destino pertanto non è disciplinato dal R.D 1775/1933 e che restano quindi assoggettate alle disposizioni del Codice Civile. Tra il novero dei canali privati sono generalmente iscritti i canali d'irrigazione che si configurano quali opere oggetto di concessione ai sensi del R.D 1775/1933.

## **Articolo 8. FASCE DI RISPETTO CORSI IDRICI**

- 1 Tutte le fasce definite nel DPI (Documento di Polizia Idraulica), sono costituite dalle aree comprese tra le sommità delle sponde dei corpi idrici o tra il piede esterno dell'argine e il limite esterno delle fasce di rispetto come definite dal DPI, non comprendono quindi le "aree tra le sponde dei corpi idrici" e gli argini. Ad ogni fascia è attribuita la classificazione prevista dal DPI.
- 2 Le fasce di rispetto sono state individuate, tenendo conto:
  - delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
  - delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
  - della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.
- 3 Si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria (riferimento N.d.A. del PAI).
- 4 All'interno del Documento di Polizia Idraulica si sono individuate le fasce di rispetto sulla base di quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore a 4 mt e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 mt).
- 5 L'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo previa redazione di appositi studi idraulici e idrogeologici ai sensi Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo) "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di

interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" e della DGR 30 novembre 2011 n. 2616 "Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 (con particolare riferimento all'Allegato 4 – Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione).

- 6 L'Amministrazione Comunale nel presente studio di aggiornamento del reticolo idrografico comunale (consistente nella digitalizzazione del reticolo già individuato nonché nella stesura del presente Regolamento di Polizia Idraulica) non ha commissionato studi idraulici specifici per valutare la possibilità di derogare a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (in sintesi tutte le fasce idrauliche del RIM prevedono quindi il divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore a 4 mt e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 m).
- 7 Tutte le fasce idrauliche in deroga dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 del precedente studio di individuazione del RIM - in assenza di specifici studi idraulici (mai realizzati anche a supporto del DPI vigente) – sono (ai sensi della norma vigente) riportate alla distanza prevista dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (pari ad una larghezza di 10 m per lato).
- 8 I corsi idrici appartenenti al RIM con le relative fasce idrauliche, sono riportate nelle tavole grafiche di individuazione che sono parte integrante del DPI.
- 9 Si chiarisce che le superfici demaniali e le fasce sono rappresentate sulla cartografia digitale del RIM con un livello di precisione adeguato alla scala, ma gioco forza risentono di errori o imprecisioni legate principalmente alle basi topografiche utilizzate ossia il DBT regionale, di difficile correzione. Per tale motivo per ogni pratica edilizia, o richiesta di concessione idraulica, o nulla osta idraulico a cura del proponente, è sempre necessario, individuare le superfici demaniali o le fasce idrauliche con rilievi topografici di dettaglio.
- 10 Nell'allegato 1 al presente regolamento sono riportati schemi esemplificativi di sezioni di corsi idrici (proposti dalla D.G.R. 698/2018), con distinzione ed esemplificazione delle possibili varie parti del corso idrico e pertinenze, nonché le zone di proprietà demaniale e i riferimenti per l'individuazione di dettaglio delle fasce di rispetto idrauliche. Inoltre sempre in tali disegni sono rappresentati in modo semplice ed intuitivo le aree soggette alla richiesta di nulla osta idraulico e le aree soggette alla richiesta di concessione demaniale.

## **Articolo 9. CONCESSIONE IDRAULICA DI AREA DEMANIALE**

1 La concessione demaniale è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. La stessa può essere con occupazione fisica o meno di area demaniale.

2 **La concessione con occupazione fisica** di area demaniale si ha quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate D.d.g. 22/11/2019 n 16869 e successive modifiche e aggiornamenti.

3 **La concessione senza occupazione fisica** di area demaniale si ha quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area.

4 L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

5 La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambiente.

6 Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

7 Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

8 Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali .

9 Il canone è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento;

- per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);

- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del

Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

10 **Cessione/subconcessione:** così come riportato nella normativa vigente sovraordinata (art. 46 Codice della navigazione) “Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l’autorizzazione dell’autorità concedente”. Il Concessionario dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o “sub concedere” a sua volta senza l’espreso consenso dell’amministrazione.

11 **Subingresso mortis causa:** in caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione). Qualora l’Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario. Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l’Autorità idraulica potrà avanzare nei confronti degli stessi, richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l’utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi. Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l’Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa *sine titulo* l’area demaniale. E’ fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

12 **Modifica:** la concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone. Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest’ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

13 **Rinnovo:** la concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

14 **Rinuncia:** Se il Concessionario rinuncia alla concessione: - a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso; - su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell’area demaniale; il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall’inizio dell’anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

15 **Decadenza:** La concessione decade in caso di: - modificazioni delle opere/interventi da parte del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente; - diverso uso dell’area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente; - omesso pagamento del canone annuale; - inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti. La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall’Autorità idraulica

competente con apposito provvedimento (decreto). Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale. Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione L.R. sino all'effettivo abbandono dell'area.

16 **Revoca:** La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La concessione può altresì essere revocata nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione dei quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida. - Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

17 **Durata:** Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico. Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio. Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo di 30 anni.

## **Articolo 10. NULLA - OSTA IDRAULICO**

- 1 Il nulla-osta idraulico è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitati ai sensi dell'art. 96 c. f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.
- 2 Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.).
- 3 Il nulla-osta idraulico non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

## **Articolo 11. PROCEDURE OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O NULLA-OSTA IDRAULICO**

1 L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della legge 241/90 e ss.mm e ii. e della L.R. 1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora il procedimento dovesse

concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l.

n. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

2 Procedura relativa ad una **nuova pratica** - *fase di istruttoria - verifica*: la procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici delle Autorità di polizia idraulica.

- a) All'arrivo di una richiesta di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 viene assegnato un codice identificativo nell'archivio informatico.
- b) Il funzionario "istruttore" della pratica provvede:
  - a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 8, legge 241/90 e ss.mm.ii.; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
  - alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone). Se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge (se la domanda è completa, prosegue l'iter).
- c) Nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
- d) Se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino, l'istruttore procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di bacino (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006);
- e) Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo minimo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere una succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, nonché tutte le informazioni atte a consentire ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito

a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

3 Procedura relativa ad una **nuova pratica** - *fase di adozione*

a) Adozione del decreto senza sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente:

- il funzionario “istruttore” predispone il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G della D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581) e comunica al richiedente gli importi delle spese dovute: il primo canone, eventuale cauzione e spese di registrazione. (In base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 -atti soggetti a registrazione in termine fisso al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione).
- Una volta ottenute le ricevute dei pagamenti e verificata la correttezza dei dati necessari il dirigente adotta il decreto di concessione, comprensivo dell'allegato tecnico nel quale sono riportati gli impegni che il richiedente ha sottoscritto in fase di domanda (presentata in modalità on-line e sottoscritta digitalmente da tutti i richiedenti) e dispone per i successivi adempimenti di registrazione.
- Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non presenta le ricevute di pagamento di cui al punto 3.1.1 si considera non più interessato alla concessione, pertanto l'autorità idraulica riterrà decaduta la domanda. Qualora il richiedente fosse nuovamente interessato dovrà presentare una nuova istanza.

b) Adozione del decreto con sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente:

- Il funzionario “istruttore” predispone il disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato G D.g.r. 18 dicembre 2017 -n. X/7581) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali) e il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G D.g.r. 18 dicembre 2017 -n. X/7581);
- Convocato il richiedente, il funzionario “istruttore”, verifica la correttezza dei dati necessari, il pagamento delle somme dovute, e completa il disciplinare che viene sottoscritto in duplice originale dal dirigente e dal richiedente la concessione e provvede a repertoriarlo;
- Contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare il dirigente adotta il decreto di concessione nel quale sono riportati gli estremi del disciplinare sottoscritto e repertoriato, che viene approvato quale allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento, e dispone per i successivi adempimenti di registrazione. (In base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 - atti soggetti a registrazione in

termine fisso al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione).

- Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non si presenta per la sottoscrizione si considera non più interessato alla concessione, pertanto l'autorità idraulica riterrà decaduta la domanda. Qualora il richiedente fosse nuovamente interessato dovrà presentare una nuova istanza.

4 **Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica:** all'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene recuperato il codice precedente. L'iter è il medesimo di quello descritto per una pratica nuova per verificare se permangono le condizioni di concedibilità.

5 **Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia:** all'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene recuperato il numero di pratica, quindi:

- a) il funzionario "istruttore" verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed in caso negativo, li richiede;
- b) effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;
- c) qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi; qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
- d) quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione tramite decreto di chiusura della concessione idraulica trasmettendo il decreto al concessionario;

6 **Procedura relativa alla revoca:** nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o inadempimento degli obblighi sottoscritti dal concessionario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

7 **Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi:** nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri di compatibilità idraulica su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere. I pareri di compatibilità idraulica che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali,

non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettuale.

## **Articolo 12. SDEMANIALIZZAZIONE E ALIENAZIONE**

1 Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con Decreto n. 7671/2014, sono state approvate rispettivamente le “Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale” e le “Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale”, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

2 Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell’amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio competenti per territorio. L’amministrazione comunale dovrà in tal caso allegare il nulla-osta idraulico. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., le aree del demanio fluviale di nuova formazione (ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37) non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

## **Articolo 13. AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA**

1 L’autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d’urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica.

2 Entro 60 giorni dall’avvio dell’attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica

## **Articolo 14. LAVORI E OPERE SOGGETTI A CONCESSIONE**

Ai sensi degli artt. 97 e 98, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall’Autorità idraulica competente e sotto l’osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell’alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l’accesso e l’esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all’art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.
- i) restano inoltre soggette a concessione la realizzazione, nonché ogni modifica delle seguenti opere:
  - ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
  - attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
  - attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
  - tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
  - muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;-opere di regimazione e di difesa idraulica;
  - opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura; -scavi e demolizioni;
  - coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente; - chiaviche.

## **Articolo 15. LAVORI E OPERE SOGGETTI A NULLA-OSTA IDRAULICO**

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

## **Articolo 16. INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA**

1 È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

2 La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente (per il RIM il comune) che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

3 Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

4 Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

5 Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

## **Articolo 17. PARERE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA**

1 Il parere di compatibilità idraulica è una valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa l'area del demanio idrico fluviale e/o la fascia di rispetto di un corso d'acqua.

2 Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere in quanto costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale indispensabile al rilascio dei un'eventuale concessione/autorizzazione.

## **Articolo 18. DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI**

1 Sono compresi nel termine "attraversamenti" le seguenti opere:

- a) Attraversamenti aerei: linee elettriche, telefoniche, seggiovie, funivie, teleferiche, palorci, ponti canali, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature, passerelle, ponti, attraversamenti generici con cavi o tubazioni;
- b) Attraversamenti in subalveo: linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, cunicoli tecnologici, sifoni, sottopassi pedonali o carreggiabili, attraversamenti generici in subalveo.

2 **Attraversamenti in subalveo:** fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e di eventuali vincoli di natura paesistico - ambientale, per l'ottenimento della Concessione

per la realizzazione di attraversamenti in subalveo sul reticolo minore, il richiedente deve produrre, in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica:

- a) estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con l'ubicazione delle nuove opere;
- b) estratto del aerofotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle nuove opere;
- c) estratto della mappa catastale con l'ubicazione delle nuove opere;
- d) rilievo planimetrico dell'area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:100);
- e) sezione trasversale in corrispondenza dell'opera a scala idonea (indicativamente 1:50) dello stato di fatto e del progetto;
- f) profilo longitudinale lungo l'alveo dello stato di fatto e del progetto a monte ed a valle dell'opera a scala idonea (indicativamente 1:50);
- g) documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi;
- h) relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori.

**3 attraversamenti aerei:** fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e di eventuali vincoli di natura paesistico - ambientale, per l'ottenimento della Concessione relativa alla realizzazione di attraversamenti aerei sul reticolo minore il richiedente deve produrre, in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica.

- a) estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione delle nuove opere e la perimetrazione del bacino imbrifero con sezione di chiusura posta in corrispondenza dell'attraversamento;
- b) estratto del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle nuove opere;
- c) estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione delle nuove opere;
- d) rilievo planimetrico dell'area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:100);
- e) sezione trasversale in corrispondenza dell'intervento a scala idonea (indicativamente 1:50);
- f) profilo longitudinale dell'alveo per un tratto adeguato a monte e ad a valle dell'area di intervento;
- g) verifica idraulica della sezione libera di deflusso dell'attraversamento per un tempo di ritorno di almeno 100 anni (ad eccezione che per gli attraversamenti aerei di linee tecnologiche sospese su pali e/o tralicci);
- h) documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi;
- i) relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori.

#### **4 caratteristiche progettuali:**

- a) Per quanto riguarda gli attraversamenti in subalveo, i manufatti devono essere posizionati a quote inferiori a quelle massime raggiungibili dall'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e devono

essere comunque adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamenti per erosione del corso d'acqua.

- b) La quota di posizionamento dei manufatti, anche in caso di corsi d'acqua non in approfondimento, non deve mai essere inferiore a 50 cm rispetto alla quota attuale di scorrimento, inoltre non deve essere in alcun modo modificata la sezione naturale dell'alveo in corrispondenza dei manufatti stessi. Per il solo caso di alvei artificiali in calcestruzzo, in caso di inderogabile e documentata necessità progettuale e tecnica, l'approfondimento degli attraversamenti in subalveo rispetto alla quota di fondo alveo potrà essere inferiore a 50 cm.
- c) I ponti con luce superiore a 6 metri devono essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).
- d) Il progetto di ponti con luce inferiore a 6 metri, e di attraversamenti in genere, deve essere accompagnato da un'adeguata verifica idraulica attestante che la sezione libera di progetto sia stata dimensionata per una portata di piena con tempo di ritorno 100 anni (Q100) e con un franco minimo di 1 metro.
- e) I manufatti di attraversamento, indipendentemente dalle loro dimensioni, non devono in ogni caso restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, né comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.
- f) Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione libera di deflusso.
- g) Per gli attraversamenti di linee elettriche ad alta tensione, per motivi di sicurezza delle operazioni di manutenzione lungo il corso d'acqua, sarà necessario mantenere un'altezza minima dall'alveo pari a 8 m.
- h) Non è ammessa la costruzione di pali o tralicci asserviti a linee tecnologiche sospese all'interno delle fasce idrauliche.
- i) Per ogni altra indicazione di carattere progettuale si rimanda alle normative vigenti in materia.

## **Articolo 19. INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO**

- 1 Per interventi appartenenti alle seguenti categorie:
  - a) ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
  - b) linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale.

- 2 Il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall’Autorità idraulica competente all’espressione del nulla-osta idraulico, la quale invia all’Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.
- 3 Sono comunque da sottoporre a parere dell’Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 e nel D.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii.

## **Articolo 20. VERIFICHE IDRAULICHE E PROGETTI IN CASO DI DIFESE SPONDALI**

- 1 Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell’alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell’andamento della corrente.
- 2 La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all’interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Conseguentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d’acqua deve essere richiesta:
  - a) la dimostrazione che non sono possibili alternative all’intervento richiesto;
  - b) la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva 4 dell’Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B» approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell’11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall’intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

## **Articolo 21. RIMOZIONE DI MATERIALE DALL’ALVEO**

- 1 Fermo restando la vigenza del divieto di attività estrattiva in alveo ai sensi della L.R. 14/1998, qualora non siano detriti o ramaglie, l’asportazione di materiale inerte dall’alveo è possibile solo in caso di salvaguardia della pubblica incolumità o di interventi generali di “difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua” (art. 37 L.R. 14/1998).
- 2 L’autorità idraulica può intervenire con “l’asportazione dei sedimenti esclusivamente su tratti di corpo idrico dove l’accumulo costituisca un elemento di rischio per abitati, infrastrutture o impianti industriali” (art. 20 L.R. 4/2016).
- 3 In generale, l’attività estrattiva è regolamentata dalla Direttiva 9/2006 della Autorità di Bacino del Po “Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua”.
- 4 L’asportazione di materiali inerti dai corsi d’acqua è consentita previo rilascio dei titoli autorizzativi da parte degli enti competenti, fatti salvi i casi di urgenza e pericolo contingente.

- 5 L'autorità idraulica comunale, esaminata la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrologico e ambientale del corso d'acqua e i diritti di terzi, provvede a valutare e rilasciare, se del caso, nulla osta idraulico per il cui rilascio il richiedente dovrà produrre opportuna documentazione.
- 6 L'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua è consentita nei seguenti casi:
- a) asportazioni costituenti a tutti gli effetti attività finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso e al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture;
  - b) asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e sistemazione idraulica;
  - c) asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di rinaturalizzazione degli ambiti fluviali;
  - d) eventuale asportazione manuale di ciottoli o altri materiali, in quantità modeste, da valutare e autorizzare di volta in volta da parte della autorità idraulica.
- 7 L'asportazione di materiale inerte dagli alvei demaniali è soggetta al pagamento di un canone definito annualmente da appositi decreti regionali determinati con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica.
- 8 L'asportazione di materiale vegetale abbattuto e trasportato dalla corrente e/o di rifiuti dall'alveo non è soggetta a rilascio di alcuna autorizzazione.

## **Articolo 22. DERIVAZIONE DA CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI**

- 1 La realizzazione di opere di derivazione d'acqua è soggetta al regime di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933, modificato dall'art.96 del D.Lgs. 152/2006, e così come indicato nella L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e ss.mm.ii., ed è disciplinata con il R.R. 24 marzo 2006 n. 2, in base ai cui contenuti nel caso di corpo idrico appartenente al reticolo minore, il Comune fornisce alla autorità provinciale procedente, su richiesta di questa, parere di compatibilità idraulica, tramite il relativo nulla osta, oltre alla valutazione di compatibilità rispetto agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica.
- 2 In ogni caso spetta alla Provincia competente la verifica dei criteri riconducibili alla disponibilità della risorsa idrica, al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e a garantire il deflusso minimo vitale (DMV) a valle della captazione.
- 3 La concessione di derivazione e il pagamento del relativo canone costituiscono titolo per l'occupazione delle aree demaniali dedicate alle opere di derivazione e sono comprensivi degli oneri di utilizzazione delle stesse (art.34 c.10 R.R. 2/2006; L.R. 4/2016 art.15).
- 4 Alle opere di derivazione rilasciate ai sensi del R.D.1775/1933 non si applicano le limitazioni di cui all'art.96, primo comma, lettera f, del R.D.523/1904 (L.R. 4/2016 art.15).
- 5 Le derivazioni da corpi idrici naturali sono soggette all'applicazione della "Direttiva

Derivazioni” dell’Autorità di Bacino del Po di cui alla delibera del Comitato Istituzionale n.8/2015.

### **Articolo 23. SCARICHI IN CORSI D’ACQUA**

- 1 I soggetti interessati a scaricare in corso d’acqua superficiale del reticolo principale, minore e dei consorzi di bonifica devono ottenere la concessione di occupazione ai sensi del R.D. 523/1904 e del Reg. Reg. 3/2010, nonché l’autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
- 2 I richiedenti lo scarico presentano contestualmente domanda di concessione e di autorizzazione.
- 3 Il regime autorizzativo degli scarichi è disciplinato dal R.R. 29 marzo 2019 n. 6 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi..." e dal R.R. n. 4/2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ....”.
- 4 L’autorità idraulica comunale esercita la competenza relativa al controllo e autorizzazione degli scarichi idrici in corsi d’acqua, relativamente alla quantità delle acque recapitate.
- 5 Gli scarichi in acque superficiali si considerano pertanto autorizzabili dal punto di vista idraulico previa verifica della capacità del recettore a smaltire le portate scaricate. È richiesta la presentazione di una relazione idrologica e idraulica contenente l’entità dello scarico e la verifica della compatibilità del corpo recettore.
- 6 Gli scarichi devono rispettare in ogni caso quanto stabilito dal R.R. 7/2017 “Regolamento Invarianza idraulica ed idrogeologica”.
- 7 L’autorità idraulica può imporre limiti più restrittivi di quelli indicati, in relazione alla effettiva capacità idraulica del ricettore stesso.
- 8 Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 152/2006. L’ente competente al rilascio e al rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, ai sensi dell’art. 124, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, è la Provincia.
- 9 Riguardo all’aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d’acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del D.Lgs. 152/2006 e del R.R. n. 6/2019 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del R.R. n. 4/2006.
- 10 Caratteristiche progettuali degli scarichi:

- a) Il manufatto di scarico deve essere strutturato in modo da essere posto nella medesima direzione di flusso della corrente delle acque del corso idrico.
- b) Il progetto deve prevedere idonei accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare la formazione di turbolenze nel corpo ricettore e/o l'innescio di fenomeni erosivi di fondo o di sponda.
- c) Il manufatto di recapito deve essere compatibile con l'assetto delle difese idrauliche esistenti programmate e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.
- d) Per ogni altra indicazione tecnico-progettuale si rimanda alla normativa di settore.

## **Articolo 24. OPERE DA REALIZZARE IN AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA**

1 Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per Legge), 143 c.1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 142 del medesimo D.Lgs..

2 Se le opere da realizzare non sono di tipo idraulico (ad es. acquedotti, fognature, ponti,...) e ricadono in ambiti di tutela l'atto autorizzativo sarà rilasciato dagli Enti competenti individuati dall'art. 80 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e ss.mm.ii. secondo le procedure indicate nella D.G.R. 15/03/2006 n.8/2121 che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

3 In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).

4 Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e ss.mm.ii..

5 Le attività di manutenzione della sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche sul reticolo idrico principale, minore e consortile, anche se consistenti in taglio della vegetazione, in quanto rivolte alla conservazione del paesaggio tradizionale e al rafforzamento dell'assetto idrogeologico del territorio e sempre che non

comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, non richiedono né l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137), né l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo di cui all'articolo 44 della L.R. 31/2008.

## **Articolo 25. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

1 Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III -Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt.23 e 32 del medesimo dispositivo.

2 Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale".

## **Articolo 26. PROPRIETARI FRONTISTI**

1 Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del R.D. sono consentite *“Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo».* Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”.

2 E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica (**per il RIM il Comune**) competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

3 La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

4 Secondo quanto stabilito dall'art. 12, R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

- 5 I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.
- 6 Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.
- 7 I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua così da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo e, ogni altra circostanza di origine naturale e/o antropica che possa determinare i pericoli sopra descritti.
- 8 I proprietari, gli usufruttuari e i conduttori dei fondi compresi nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua devono, in particolare:
  - tenere sempre in efficienza i fossi, le luci degli attraversamenti e gli sbocchi nelle aste poste idraulicamente a valle;
  - rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami che per qualsiasi causa naturale o artificiale causino interferenza con il corso d'acqua;
  - mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.
- 9 Il diritto dei proprietari frontisti di effettuare tali interventi è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni legittimamente in essere e in generale ai diritti di terzi.
- 10 I frontisti sono tenuti ad informare tempestivamente l'autorità idraulica di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che possa determinare situazioni problematiche per la funzionalità idraulica del corpo idrico e rischi per la sicurezza
- 11 I riferimenti normativi sono riconducibili agli artt. 868, 915÷917 del Codice Civile.

## ALLEGATO 1 – FASCE DI RISPETTO

SCHEMI TIPO RAPPRESENTANTI LE AREE DEL DEMANIO IDRICO E LE RELATIVE FASCE DI RISPETTO (10,00 MT), ALL'INTERNO DELLE QUALI È NECESSARIO PRESENTARE ISTANZA DI CONCESSIONE/NULLA OSTA PER ESEGUIRE QUALSIASI OPERA E/O ATTIVITÀ

### AREE INTERESSATE

Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 mt), all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.


**Schema 1:** corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.



**Schema 2:** corsi d'acqua con argini in rilevato.




**Schema 3:** fiumi di grandi dimensioni con golene<sup>(1)</sup> ed argini.



(1) Con il termine di *golena* si fa riferimento all'area compresa tra la riva di un corso d'acqua e il piede degli argini, si tratta della regione fluviale, anche una vasta area, che può essere naturalmente invasa dalle acque del fiume stesso durante eventi alluvionali e svolgere così l'importante funzione di laminazione.

**Schema 4:** canali e navigli affiancati da strade alzaie.



## ALLEGATO 2 – MODULISTICA



**ALLEGATO G**

## DECRETO CON DOCUMENTO TECNICO ALLEGATO

CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA AL/ALLA («DITTA/RICHIEDENTE») PER L'INTERFERENZA/AREA DEMANIALE SUL CORSO D'ACQUA («CORSO\_DACQUA») («N\_PROGR»). IN COMUNE DI PROV ( ) PER («OPERA\_CHIESTA/USO CHIESTO») ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE [da eliminare nel caso non sia dovuta la cauzione]

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE \_\_\_\_\_**

**VISTI:**

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l'art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenda Interregionale per il fiume PO (AIPO)";  
*[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]*
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" e s.m.i.;
- l'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale" e s.m.i.;
- la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ [inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di decreto];

**ESAMINATA** l'istanza di («DITTA\_RICHIEDENTE») con sede in («CITTA») prov ( ). (<<INDIRIZZO») Cod. Fisc. /part. IVA («CODICE\_FISCALE o P.IVA»), pervenuta in data \_\_\_\_\_ ed assunta al protocollo n. \_\_\_\_\_, intesa ad ottenere la concessione di POLIZIA IDRAULICA PER L'INTERFERENZA SUL CORSO D'ACQUA («CORSO\_DACQUA»)(«N\_PROGR»), individuata dal / dai mappale/i

OPPURE in corrispondenza del/dei mapp n \_\_\_\_\_ del foglio n. \_\_, nel Comune di \_\_\_\_\_, prov  
( ) per («OPERA\_CHIESTA/USO CHIESTO»)

**RILEVATO** che il citato corso d'acqua è inserito nel Reticolo Idrico Principale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia esercita sullo stesso le funzioni di polizia idraulica;

*[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]*

**CONSIDERATO** che il citato corso d'acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO come stabilito con la d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

*[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]*

VISTA la nota protocollo n. \_\_\_\_\_ con la quale AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole a che il/la suddetto/a («DITTA\_RICHIEDENTE») realizzi quanto richiesto, secondo quanto previsto nel progetto allegato;

**PRESO ATTO** della relazione istruttoria, redatta da Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e in cui sono recepiti i pareri acquisiti (in caso di competenza AIPO)/ in cui è espresso parere idraulico favorevole;

**VERIFICATA** a seguito dell'istruttoria esperita la sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione per la durata di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);

VISTO il documento tecnico allegato, contenente gli impegni e i vincoli assunti dal/dalla («DITTA\_RICHIEDENTE») in sede di domanda e le condizioni d'uso del bene o le modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto;

*[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI 90 GG]*

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnicoamministrativo entro il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

*[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO OLTRE IL TERMINE DI 90 GG]*

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnicoamministrativo oltre il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ [inserire i riferimenti della presente deliberazione], a causa di ..... *[SPECIFICARE i necessari approfondimenti istruttori la complessità della procedura istruttoria altra circostanza riferita al procedimento specifico;*

**RITENUTO** di rilasciare al/alla suddetto/a («DITTA\_RICHIEDENTE») la concessione di Polizia Idraulica di cui trattasi per («DURATA\_CONCESSIONE \_\_\_\_\_ ( ) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza degli impegni e vincoli assunti in sede di domanda e le condizioni d'uso del bene o le modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione contenute nel documento tecnico allegato;

*[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CANONE]* **CONSIDERATO**

che il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione dei ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981 n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti;
- è dovuto ai sensi dell'allegato F della d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ [inserire i riferimenti della presente deliberazione] e quantificato come da codifica (es. A1".... ", S1 ".... "ecc) (mm/cm/mq/ml\*valore unitario) in Euro\_\_\_\_\_ per l'annualità corrente deve essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3. 0 100. 03. 5965 sullo stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

*[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA A CANONE]*

VERIFICATO che la concessione oggetto del presente provvedimento non è soggetta a canone ai sensi delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (presente deliberazione).

*[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CAUZIONE]*

DATO ATTO che l'istante:

- ha provveduto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e ss. mm. li, a prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante \_\_\_\_\_ («SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»).

*[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA A CAUZIONE]*

DATO ATTO che l'istante non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della Lr 29 giugno 2009, n. 10 e s. m. i, a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione.

*[SE CONCESSIONE SOGGETTA ALL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA]*

ACQUISITA l'informativa antimafia di cui agli artt. 84 e 90 d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

*[SE CONCESSIONE NON SOGGETTA ALL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA]*

RITENUTO che non sia da acquisire l'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ "... Provvedimento Organizzativo \_\_\_\_\_";

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi;

**DECRETA**

1. di rilasciare alla/al «DITTA\_RICHIEDENTE» la Concessione di Polizia Idraulica per l'interferenza/occupazione sul corso d'acqua «CORSO\_DACQUA» («N\_PROGR>>»), individuata

dal/dai mappale/i n. del foglio n. , nel Comune di «COMUNE prov ( )», per la realizzazione di «OPERA\_CHIESTA/USO CHIESTO», per «DURATA\_CONCESSIONE \_\_\_\_\_ ( ) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'integrale osservanza degli impegni e vincoli assunti in sede di domanda;

2. di approvare il documento tecnico allegato contenente gli impegni e i vincoli assunti dal/ dalla («DITTA\_RICHIEDENTE») in sede di domanda e le condizioni d'uso del bene o le modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto;

*[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CANONE]*

3. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come sopra determinato ai sensi della d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (presente deliberazione), allegato F (Euro .... , Cod. .... ), verrà versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

*[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CAUZIONE]*

4. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e ss. mm. li, a prestare, a favore di Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante «SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;
5. di accertare a carico di \_\_\_\_\_ (cod. \_\_\_\_\_) la somma di Euro \_\_\_\_\_, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo 9. 0200. 04. 8165 del Bilancio dell'esercizio in corso;
6. di impegnare la somma di Euro \_\_\_\_\_, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo di spesa 99. 01. 702. 8200 del bilancio dell'anno in corso, a favore di \_\_\_\_\_ (cod \_\_\_\_\_);
7. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nel presente atto;
8. di stabilire che il Concessionario deve tenere sollevato e indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio;
9. di stabilire che sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente atto;
10. di individuare come di seguito le cause di modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza, revoca della presente concessione così come previste nelle linee guida ("ALLEGATO E" - Titolo II Comma 2) alla d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (presente deliberazione):

**Modifica**

La concessione può subire variazioni che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali variazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultimo o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

**Rinnovo**

La concessione può essere rinnovata previa presentazione di apposita istanza, da parte del soggetto Concessionario, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

**Rinuncia**

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

**Decadenza**

La concessione è nominale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Essa decade in caso di:

- modifiche delle opere/interventi da parte del Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti;

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento.

Su richiesta dell'Autorità medesima, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

**Revoca**

- La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

11. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente.

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FACSIMILE DOCUMENTO TECNICO ALLEGATO AL DECRETO  
(ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI E PRESCRIZIONI)**

<b>N.</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
1	IMPEGNO	Il richiedente si impegna ad utilizzare l'area per l'uso descritto nell'oggetto; ad eseguire le opere conformi al progetto allegato, parte integrante del presente domanda di concessione.
2	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione dalla Regione Lombardia e dall'AIPo per i corsi d'acqua di competenza;
3	IMPEGNO	Il richiedente si impegna prima della realizzazione delle opere o di iniziare le attività nell'area demaniale oggetto della domanda ad ottenere tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia edilizia, urbanistica, tutela ambientale ed antinquinamento (circolazione stradale solo nel caso di tipologie T2 e T3).
4	IMPEGNO	Il richiedente si impegna, prima, durante e dopo la realizzazione delle opere, a non eseguire estrazione di ciottoli, ghiaia ed altre materie dal letto del fiume (R.D. 25/07/1904 n. 523 art. 98 comma m).
5	IMPEGNO	Il richiedente si impegna, prima, durante e dopo l'esecuzione delle opere, ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed Indenni Regione Lombardia ed AIPo da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza dal rilascio della concessione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena) inerente i lavori eseguiti.
6	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a corrispondere al Concedente il canone annuo nella misura sopra indicata e a corrispondere anche gli adeguamenti futuri previsti dagli atti amministrativi regionali
7	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto (solo per le concessioni con canoni > 1.500,00 .)

8	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a provvedere a proprie spese, periodicamente, alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere e comunque ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzino l'ostruzione della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito.
9	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere/attività oggetto della concessione, alle sponde, ai manufatti Idraulici e le relative pertinenze demaniali.
10	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o intervento di manutenzione o variazione di portata dello/degli scarico/scarichi, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione dalla Regione Lombardia e dall'AiPo per i corsi d'acqua di competenza
11	IMPEGNO	Il richiedente si impegna periodicamente a colmare le buche eventualmente formate sulla pista di sommità mediante stesura di stabilizzato, lungo la rampa di accesso alla sommità, ai fini della garanzia del transito in condizioni di sicurezza.
12	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a provvedere annualmente all'asportazione dei prodotti secchi, ovvero al recupero, dopo ogni evento di piena, dei materiali legnosi (tronchi, rami e ramaglie) lasciati alla deriva durante il deflusso della piena stessa.
13	PRESCRIZIONE	In caso di lavori di manutenzione agli argini, agli alvei o alle opere accessorie incompatibili con le attività richieste, la validità della concessione verrà temporaneamente sospesa per la durata dei lavori, senza che il richiedente possa pretendere alcuna indennità.
14	PRESCRIZIONE	Eventuali danni alle opere/attività richieste derivanti da piene, alluvioni o altre cause non potranno in nessun caso dar ragione a richiesta di danni, scomputo del canone o modifiche delle condizioni di concessione.
15	PRESCRIZIONE	Durante l'esecuzione dei lavori/attività si dovranno adottare tutte le cautele necessarie per evitare di danneggiare altre interferenze esistenti o gli argini
16	PRESCRIZIONE	L'attraversamento in oggetto dovrà essere facilmente individuabile a mezzo di idonei segnali
17	PRESCRIZIONE	La fascia di rispetto idraulico in fregio al corso d'acqua deve essere lasciata libera e sgombra da qualsiasi tipo di deposito e/o occupazione per consentire l'accesso ai mezzi d'opera per la manutenzione dell'alveo.

**Trattamento dati personali**

*Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il Direttore generale pro-tempore \_\_\_\_\_ della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana assume la qualifica di responsabile interno del trattamento per i dati personali. Titolare del trattamento resta la Giunta Regionale, nella persona del suo Presidente pro tempore. I dati forniti sono trattati esclusivamente per il rilascio della concessione.*

**Controversie**

*Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di \_\_\_\_\_.*

**Domicilio legale.**

*Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA», «INDIRIZZO».*

**DECRETO DI APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA AL/ALLA («DITTA/RICHIEDENTE») PER L'INTERFERENZA/AREA DEMANIALE SUL CORSO D'ACQUA («CORSO\_DACQUA») («N\_PROGR»). IN COMUNE DI PROV (\_\_\_) PER («OPERA\_CHIESTA/USO CHIESTO») - ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE [da eliminare nel caso non sia dovuta la cauzione]

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE \_\_\_\_\_**

**VISTI:**

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l'art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)";

[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]

- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" e s.m.i.;
- l'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale" e s.m.i.;
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la d.g.r. 23 ottobre 2015 n. 4229 "Riordino dei Reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica" e s. m. i. [inserire riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di decreto]

**ESAMINATA** l'istanza di («DITTA\_RICHIEDENTE») con sede in («CITTA») prov (\_\_\_). (<<INDIRIZZO») Cod. Fisc. /part. IVA («CODICE FISCALE o P.IVA»), pervenuta in data \_\_\_ ed assunta al protocollo n. \_\_\_, intesa ad ottenere la concessione di POLIZIA IDRAULICA PER L'INTERFERENZA SUL CORSO D'ACQUA («CORSO\_D'ACQUA»)(«N\_PROGR»), individuata dal / dai mappale/i OPPURE in corrispondenza del/dei mapp n\_\_\_\_\_ del foglio n. , nel Comune di \_\_\_\_\_, prov () per («OPERA\_CHIESTA/USO CHIESTO»)

**RILEVATO** che il citato corso d'acqua è inserito nel Reticolo Idrico Principale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia esercita sullo stesso le funzioni di polizia idraulica;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]

**CONSIDERATO** che il citato corso d'acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO come stabilito con la d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]

VISTA la nota protocollo n. \_\_\_\_\_ con la quale AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole a che il/la suddetto/a («DITTA\_RICHIEDENTE») realizzi quanto richiesto, secondo quanto previsto nel progetto allegato;

**PRESO ATTO** della relazione istruttoria, redatta da Regione Lombardia – Ufficio

Territoriale Regionale \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e in cui sono recepiti i pareri acquisiti (in caso di competenza AIPO)/ in cui è espresso parere idraulico favorevole;

**VERIFICATA** a seguito dell'istruttoria esperita la sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione per la durata di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);

**VISTO** l'allegato disciplinare, rep. n. \_\_\_\_\_, sottoscritto in data \_\_\_\_\_, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI 90 GG]

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnicoamministrativo entro il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

*[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO OLTRE IL TERMINE DI 90 GG]*

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnicoamministrativo oltre il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (presente deliberazione), a causa di ..... *[SPECIFICARE i necessari approfondimenti istruttori la complessità della procedura istruttoria altra circostanza riferita al procedimento specifico.*

RITENUTO di rilasciare al/alla suddetto/a («DITTA\_RICHIEDENTE») la concessione di Polizia Idraulica di cui trattasi per («DURATA\_CONCESSIONE \_\_\_\_ (\_\_) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione.

*[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CANONE]*

CONSIDERATO che il canone di concessione dovuto ai sensi dell'allegato F) della d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ [inserire i riferimenti della presente deliberazione]; è quantificato in € \_\_\_\_\_ e dovrà essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 - stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

*[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA A CANONE]*

VERIFICATO che la concessione oggetto del presente provvedimento non è soggetta a canone ai sensi delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

DATO ATTO che l'istante:

*[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA A CAUZIONE]*

- non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e ss. mm. ii., a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

*[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CAUZIONE]*

- ha provveduto a prestare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e ss. mm. ii., a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante \_\_\_\_\_ («SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»).

*[SE CONCESSIONE SOGGETTA ALL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA]*

ACQUISITA l'informativa antimafia di cui agli artt. 84 e 90 d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

*[SE CONCESSIONE NON SOGGETTA ALL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA]*

RITENUTO che non sia da acquisire l'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ " \_\_Provvedimento Organizzativo \_\_\_\_\_";

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi;

#### DECRETA

1. di rilasciare alla/al «DITTA\_RICHIEDENTE» la Concessione di Polizia Idraulica per l'interferenza/occupazione sul corso d'acqua «CORSO\_DACQUA» («N\_PROGR>>»), individuata dal/dai mappale/i n. del foglio n. , nel Comune di «COMUNE prov ( )», per la realizzazione di «OPERA\_CHIESTA/USO CHIESTO», per «DURATA\_CONCESSIONE \_\_\_\_ ( ) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'integrale osservanza degli impegni e vincoli assunti in sede di domanda;
2. di approvare l'allegato disciplinare rep. n.\_\_\_\_\_, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;

#### *[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CANONE]*

3. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come sopra determinato ai sensi della d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (presente deliberazione), allegato F (Euro .... , Cod. .... ), verrà versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

#### *[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CAUZIONE]*

4. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore di Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante \_\_\_\_\_ «SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;
5. di accertare a carico di \_\_\_\_\_ (cod. \_\_\_\_\_) la somma di Euro \_\_\_\_\_, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo 9. 0200. 04. 8165 del Bilancio dell'esercizio in corso;
6. di impegnare la somma di Euro \_\_\_\_\_, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo di spesa 99. 01. 702. 8200 del bilancio dell'anno in corso, a favore di \_\_\_\_\_ (cod. \_\_\_\_\_);
7. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione;
8. di stabilire che il Concessionario deve tenere sollevato e indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio;
9. di stabilire che sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente atto;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente.

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**REGIONE LOMBARDIA**

\* \* \*

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, tra la Regione Lombardia – Cod. Fisc. 80050050154, di seguito denominata Concedente, rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di Dirigente della \_\_\_\_\_ e «DITTA\_RICHIEDENTE» con sede in «CITTA», «INDIRIZZO» - «CODICE\_FISCALE\_O\_PIVA», di seguito denominata Concessionario, rappresentata da «NOME», in qualità di «QUALIFICA», si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in \_\_\_\_\_ atti n. Protocollo \_\_\_\_\_) [e relativo progetto n. \_\_\_\_\_, allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale]. Art.

**1 – Oggetto della concessione.**

Oggetto della Concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al «CORSO\_D'ACQUA», individuata dal/dai mappale/i n. \_\_\_\_\_ del foglio n. \_\_\_\_\_, nel Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_), per la realizzazione delle seguenti opere/per il seguente uso: \_\_\_\_\_.

**Art. 2 – Durata.**

La concessione viene rilasciata per la durata di anni «DURATA\_CONCESSIONE» («NUMERO in lettere») successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente.

La concessione può essere rinnovata su presentazione di apposita istanza, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

**Art. 3 – Obblighi generali del Concessionario.**

L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto, caricato nel sistema informativo regionale SIPIUI, che si intende integralmente richiamato nel presente atto anche se non materialmente allegato. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area /e le opere di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

In particolare il concessionario deve «EVENTUALI PRESCRIZIONI»

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente il canone annuo nella misura e con le modalità previste al successivo articolo 4.

[«se dovuta la cauzione» Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.]

**Art. 4 – Canone di concessione [«se dovuta la cauzione» e cauzione a garanzia].**

Il canone annuo è stabilito in € «IMPORTO» calcolato ai sensi dell'Allegato F ai sensi della presente deliberazione. Il canone :

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera; - è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n.546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n.692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti. [«se dovuta la cauzione» La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti

**di concessione, è stabilita in € «IMPORTO» (art. 6, l.r. 29 giugno 2009, n. 10).] Art. 5 – Diritti dei terzi.**

*La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.*

**Art. 6 – Oneri vari**

*Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare. Art. 7 – Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca.*

*La concessione è nominale e pertanto il concessionario non può sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» senza l'espreso consenso dell'amministrazione concedente-*

*Il diverso uso dell'area demaniale [o la realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare], non preventivamente autorizzato/a dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.*

*La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.*

*In caso di decadenza, della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titulo sino all'effettivo abbandono dell'area.*

*In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.*

*La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.*

*L'amministrazione concedente si riserva di verificare attraverso le seguenti modalità e tempistiche (definire le modalità e le tempistiche \_\_\_\_\_) l'osservanza da parte del concessionario degli obblighi di cui all'articolo 3. Nel caso dalle verifiche effettuate siano rilevate delle difformità o dei mancati adempimenti da parte del concessionario, l'amministrazione concedente potrà procedere alla revoca della concessione.*

**Art. 8 – Trattamento dati personali**

*Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il Direttore generale pro-tempore \_\_\_\_\_ della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo e Città Metropolitana assume la qualifica di responsabile interno del trattamento per i dati personali. Titolare del trattamento resta la Giunta Regionale, nella persona del suo Presidente pro tempore. I dati forniti sono trattati esclusivamente per il rilascio della concessione. Art. 9 – Richiamo alle disposizioni di legge.*

*Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica. Art. 10 – Controversie*

*Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.*

**Art. 11 – Domicilio legale.**

*Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA» , «INDIRIZZO» .*

*Letto ed approvato*

**REGIONE LOMBARDIA**

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
«DITTA\_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

*Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.*

**REGIONE LOMBARDIA**

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
«DITTA\_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

*Il presente disciplinare è redatto in triplice originale e consta di n. ... pagine.*

Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all'azione amministrativa degli enti locali

**CONVENZIONE tra COMUNE DI \_\_\_\_\_ E IL CONSORZIO \_\_\_\_\_**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, negli Uffici del \_\_\_\_\_, siti in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ **tra**

il Comune \_\_\_\_\_, di seguito semplicemente **"il Comune"**, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del \_\_\_\_\_ e il Consorzio di Bonifica \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, di seguito semplicemente **"il Consorzio di Bonifica"**, nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. \_\_\_\_\_, a ciò incaricato con deliberazione del C.d.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**VISTI:**

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007";
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale";
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la D.g.r. n. \_\_\_/... del \_\_\_, "..."[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione];

**PREMESSO** che:

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore..., i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della l.r. 31/2008, gli enti locali possono stipulare con i Consorzi di Bonifica apposite convenzioni per la gestione del reticolo idrico minore;
- con la D.g.r. n. \_\_\_/\_\_\_ del \_\_\_\_\_, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il \_\_\_\_\_, facente parte del Reticolo Idrico Minore, insiste sul comprensorio del Consorzio di Bonifica \_\_\_\_\_;
- il Comune ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che il Consorzio di Bonifica \_\_\_\_\_ assuma la gestione e la manutenzione del corso d'acqua \_\_\_\_\_;

tutto ciò premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo****1 – Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare il Consorzio di Bonifica quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

**Articolo 2 – Oggetto**

La presente Convenzione individua e disciplina le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere sul \_\_\_\_\_, regolando condizioni e modalità di esecuzione. **Articolo 3 – Durata e rinnovo**

1. La presente Convenzione ha durata di anni \_\_\_\_\_, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. Il Consorzio di Bonifica dovrà manifestare per iscritto, almeno 60 giorni prima della scadenza, la propria volontà di rinnovo della Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti del Consorzio di Bonifica rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

**Articolo 4 – Attività Consorzio di Bonifica**

1. Il Consorzio di Bonifica si impegna a:

- eseguire sul \_\_\_\_\_ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al \_\_\_\_\_, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;

- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del \_\_\_\_\_ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il \_\_\_\_\_ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate il Consorzio di Bonifica dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla d.g.r. n. \_\_\_/\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con Delibera Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (inserire gli estremi di riferimento dell'atto).

#### **Articolo 5 – Funzioni Comune**

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul \_\_\_\_\_ ed è l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti al \_\_\_\_\_ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore del Consorzio di Bonifica. Tali risorse dovranno essere utilizzate dal Consorzio di Bonifica esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.
3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire al Consorzio di Bonifica indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

#### **Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Consorzio di Bonifica, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati nell'esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta il Comune, nella persona del suo Sindaco pro tempore.
2. Il Consorzio di Bonifica:
  - dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
  - si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
  - si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;

- si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

**Articolo 7 – Responsabilità e manleva**

1. Il Consorzio di Bonifica è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, \_\_\_\_\_.
3. Il Consorzio di Bonifica esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

**Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.**

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.
2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

**Articolo 9 – Definizione delle controversie**

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Per il Consorzio di Bonifica  
Il Presidente/Direttore del consorzio

Per il Comune  
Il \_\_\_\_\_



Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all'azione amministrativa degli enti locali

**CONVENZIONE tra COMUNE DI \_\_\_\_\_ E LA COMUNITA' MONTANA \_\_\_\_\_**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, negli Uffici del \_\_\_\_\_, siti in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ **tra**

il Comune \_\_\_\_\_, di seguito semplicemente **"il Comune"**, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del \_\_\_\_\_ e la Comunità Montana \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, di seguito semplicemente **"la Comunità Montana"**, nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. \_\_\_\_\_, a ciò incaricato con deliberazione del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**VISTI:**

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»;
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua»;
- la D.g.r. n. \_\_\_/\_\_\_ del \_\_\_, «[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione];

**PREMESSO** che:

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore..., i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l.r. 19/2008, le comunità montane possono gestire funzioni e servizi delegati dai comuni, sulla base di quanto regolato in apposita convenzione;
- con la D.g.r. n. \_\_\_/\_\_\_ del \_\_\_, “[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione], Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il Comune fa parte della Comunità Montana e ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che la stessa assuma la gestione e la manutenzione del corso d'acqua \_\_\_\_\_;

tutto ciò premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo**

**1 – Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare la Comunità Montana quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4. **Articolo 2 – Oggetto**

La presente Convenzione individua e disciplina le attività che la Comunità Montana è chiamata a svolgere sul \_\_\_\_\_, regolando condizioni e modalità di esecuzione. **Articolo 3 – Durata e rinnovo**

1. La presente Convenzione ha durata di anni \_\_\_\_\_, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. La Comunità Montana dovrà manifestare per iscritto, almeno 60 giorni prima della scadenza, la propria volontà di rinnovo dalla Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti della Comunità Montana rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

**Articolo 4 – Attività Comunità Montana**

1. La Comunità Montana si impegna a:

- eseguire sul \_\_\_\_\_ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al \_\_\_\_\_, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del \_\_\_\_\_ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;

- sorvegliare il \_\_\_\_\_ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività.

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate la Comunità Montana dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla D.g.r. n. \_\_\_/\_\_\_ del \_\_\_\_, [inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione] (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con Delibera Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (inserire gli estremi di riferimento dell'atto).

#### **Articolo 5 – Funzioni Comune**

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul \_\_\_\_\_ ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il \_\_\_\_\_ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore della Comunità Montana in una quota almeno pari al 50%. Tali risorse dovranno essere utilizzate dalla Comunità Montana esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.
3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire alla Comunità Montana indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

#### **Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 la Comunità Montana, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati nell'esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta il Comune, nella persona del suo Sindaco pro tempore.
2. La Comunità Montana:
  - dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
  - si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
  - si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;

- si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

**Articolo 7 – Responsabilità e manleva**

1. La Comunità Montana è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, \_\_\_\_\_.
3. La Comunità Montana esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

**Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.**

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.
2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

**Articolo 9 – Definizione delle controversie**

2. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Per la Comunità Montana  
Il Presidente/Direttore

Per il Comune  
Il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE

## ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito Regione) rappresentata per il presente atto da ....., nella sua carica di dirigente ....., domiciliato per la sua funzione presso la Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. .... del .....

e

La società ..... (di seguito ..... ) con sede in ....., Via ..... n. ...., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. ...., R.E.A. n. ...., rappresentata da Dott. .... legale rappresentante in virtù di procura Notaio ..... in ..... del ..... rep. n. ...., raccolta n. ....

PREMESSO CHE:

- a) *la società ..... costituita in attuazione ....*
- b) *altre eventuali premesse relative alla società e alla partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti*
- c) *altre eventuali premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze .... [di seguito i casi previsti]*
  - I. *Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzioni sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;*
  - II. *Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
  - III. *I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
  - IV. *I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti.*
- d) *con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002,*

- n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto del Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016 e con D.G.R. n. ....del ..... , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;
- e) la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare con i soggetti titolari di rapporti concessori relativi al demanio idrico specifiche convenzioni;
- f) la D.G.R. n. ....del ..... , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con Regione;
- g) la società ..... con nota n..... del ....., sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c.2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
- h) la società ..... con nota n..... del ....., ha trasmesso a Regione l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, anche su supporto cartografico digitale georeferenziato (allegato ....), con il reticolo idrico principale di competenza regionale ad oggi note e indicate negli allegati .....
- i) Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle Parti e applicando alle stesse quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e dalla presente convenzione;
- j) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società ....., nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- k) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dei singoli provvedimenti concessori individuati negli allegati ....., per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, note all'atto della presente convenzione;
- l) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all'art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi

e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;

- m) la quantificazione degli importi dovuti dalla società ..... a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili, quanto già versato per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il .....

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

#### **ART. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **ART. 2 - Finalità**

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale:

- a) il rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali, autorizzazioni per gli scarichi);
- b) il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

#### **ART. 3 - Concessione Unica**

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., delle concessioni per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche/infrastrutture, gli scarichi e le occupazioni di aree demaniali di proprietà/in gestione della società ..... ed il demanio idrico in gestione alla Regione.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione, la società..... si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

La società ..... si impegna a provvedere all'inserimento dei dati delle opere nel sistema informatico della Regione "Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche" (nel seguito S.I.P.I.U.I.), entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e a pena di revoca dai benefici previsti dall'art. 6, secondo le indicazioni che il software richiede per l'implementazione delle "maschere" di accesso, con la georeferenziazione delle opere stesse, compresi eventuali, futuri aggiornamenti.

Resta in capo all'Ufficio Territoriale Regionale competente (nel seguito U.T.R.) l'adeguamento e l'aggiornamento delle concessioni già inserite nel S.I.P.I.U.I. alla data della stipula della presente convenzione.

**ART. 4 - Verifica delle interferenze**

La società ..... con nota prot. n. .... del ..... ha consegnato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le voci di cui all'allegato "F" della D.G.R. n. ....del ..... , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (allegati .....).

La società ..... certifica ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che [inserire le varie casistiche.....]

- a) negli allegati ..... sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);
- b) negli allegati ..... sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);
- c) negli allegati ..... sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2;
- d) negli allegati ..... sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;
- e) negli allegati ..... sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";
- f) negli allegati ..... sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, non conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";
- g) negli allegati ..... sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904;
- h) negli allegati ..... sono riportati gli scarichi non dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904.

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi, gli scarichi e le occupazioni individuati negli allegati ....., Regione prende atto della dichiarazione della società ..... in merito a .....(conformità all'art.51 delle NTA del PTUA , all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", compatibilità sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ecc....).

Regione si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato dalla società ....., significando che in caso vengano rilevate difformità rispetto quanto dichiarato dalla società ....., potrà richiedere il pagamento del canone in accordo con quanto previsto all'allegato "F" della D.G.R. n. ....del ..... , [inserire i riferimenti della presente deliberazione].

Relativamente agli scarichi individuati negli allegati ....., che non risultano compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904/conformi all'art.51 delle NTA del PTUA/conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza

*Idraulica*” Regione rilascia autorizzazione temporanea a scaricare nel corso d’acqua per un massimo di anni 10 (dieci), con riserva di verifica della compatibilità idraulica degli scarichi; al riguardo la società ..... dovrà presentare all’Autorità Idraulica dell’U.T.R. competente, entro i termini e nelle modalità che saranno direttamente concordate con lo stesso U.T.R., le verifiche idrauliche in alcune sezioni caratteristiche dei corsi d’acqua interessati ed i conseguenti piani per le modalità di esercizio provvisorio degli scarichi fino al loro adeguamento.

Relativamente agli scarichi non conformi, la società ..... si impegna inoltre ad effettuare, in sinergia con l’Ufficio d’Ambito della Provincia di ....., le attività necessarie ad individuare gli interventi funzionali all’adeguamento degli scarichi e conseguentemente ad aggiornare i documenti di programmazione d’Ambito, al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione di tali nuovi interventi di adeguamento.

Relativamente agli attraversamenti non adeguati e/o non compatibili la società ..... si impegna:

- *ad adeguare l’opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione; [oppure]*
- *a presentare entro ..... una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d’acqua;*  
*[oppure]*
- *ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d’acqua;*  
*[oppure]*
- *a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.*

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Regione è tenuta indenne e sollevata da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall’esercizio degli scarichi (*e/o attraversamenti*) individuati negli allegati ....., come meglio specificato in premesse, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all’instaurarsi nel corso d’acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui Regione dovesse introdurre modifiche all’andamento o al regime idraulico dei corsi d’acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Per i corsi d’acqua di competenza dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, (nel seguito AIPO), individuati negli allegati ....., AIPO ha rilasciato parere in data ..... prot. n. .... indicando le condizioni e le prescrizioni d’esercizio.

Fermi restando gli impegni di cui all’articolo 3, la società ..... si impegna:

- i) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione da Regione e da AIPO per i corsi d’acqua di competenza;

- j) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- k) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzi l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito;
- l) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.
- m) *Inserire eventualmente altre prescrizioni...*

**ART. 5 - Nuove Interferenze.**

La società ....., in caso di realizzazioni di nuove linee tecnologiche/infrastrutture e/o di nuovi scarichi interferenti con il demanio idrico di competenza regionale, presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico S.I.P.I.U.I., allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n. ....del ..... , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone ridotto al ..... % ed approvato il provvedimento di concessione i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

**ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica**

In funzione di quanto riportato nelle premesse Regione riconosce alla società .....quanto segue:  
*(indicare per punti le varie casistiche e le relative percentuali di riduzione del canone di concessione, sulla base di quanto previsto nell'allegato H alla presente deliberazione [inserire i riferimenti della presente deliberazione] "Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4)".*

La società....., entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sistema S.I.P.I.U.I. le nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione. Tali interferenze saranno soggette, nel caso lo stesso non sia già stato corrisposto, al pagamento del relativo canone arretrato, così come stabilito dalla l.r. n. 4/2016. A titolo di canoni di polizia idraulica per l'anno ..... la società ....., verserà a Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il ....., l'importo di euro ..... (diconsi .....

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati .....

La società.....si impegna a corrispondere i canoni richiesti determinati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, o decreto direttoriale.

#### **ART - 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse**

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati ....., per i periodi dal ..... al ..... l'importo complessivo di euro ..... (diconsi ..... ) da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro ..... diconosi (.....), per un saldo di euro ..... diconosi (.....) al quale va sommato l'incremento del 7% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 04, pari a euro ..... diconosi (.....) per un totale complessivo di euro ..... (diconsi .....);
- b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
  - ....% dell'importo di cui sopra, pari a € ..... (diconsi .....), entro ..... giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
  - ....% a saldo del dovuto, pari a € ..... (diconsi .....), entro ..... giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

La società ..... provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto a Regione tramite bonifico bancario sul c.c. intestato a Regione Lombardia con IBAN n. ....

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Regione dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società .....a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegati .....trasmessi dalla società .....con nota prot. n. ....del .....

#### **Art. 8 - Ricorsi amministrativi**

La società ..... si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti di Regione relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno ..... e della prima rata per gli arretrati, Regione si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente

avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

#### **ART. 9 - Garanzia**

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società ..... costituirà a favore di Regione una unica polizza fideiussoria di importo pari al (*importo da pattuire*) ... % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

#### **ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione**

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, l'U.T.R. competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società ..... dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'U.T.R. competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

#### **ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario (*indicare il nominativo della società*)**

Sono a carico di .....(*indicare il nominativo della società*) il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986*), ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

#### **ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti ed interruzione degli scarichi**

L'U.T.R. competente per territorio, quale Autorità Idraulica, in caso di interventi/lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi alla società ..... la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopradetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società ..... concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e non chiederà alla Regione alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

#### **Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti**

L'U.T.R. competente per territorio potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società ..... di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

#### **ART. 14 - Durata**

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni ..... Le nuove interferenze, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione

#### **ART. 15 - Procedura di rinnovo**

Le concessioni possono essere rinnovate in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

#### **ART. 16 - Motivi di diniego**

L'U.T.R. competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

#### **ART. 17 - Revoca delle concessioni**

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la dismissione dell'interferenza oggetto di provvedimento motivato di revoca, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione.

#### **ART. 18 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)**

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta all'U.T.R. competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

**Art.19 - Comunicazioni**

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società ..... e-mail PEC ..... Per  
Regione Lombardia..... e-mail PEC .....

**Art. 20 - Trattamento dati personali**

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione ed in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e tutelando la riservatezza e i diritti del concessionario così come previsto dagli articoli 2 e 11 del predetto decreto.

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Regione informa la società ..... che le finalità e le modalità del trattamento sono il rilascio di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico.

I dati saranno trattati con trattamento manuale e con strumenti elettronici e informatici.

I dati richiesti sono obbligatori; in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.

Il titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.

Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana. I dati potranno eventualmente essere trattati anche da Lombardia Informatica S.p.A., e da Lombardia Gestione S.r.l, per le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi informatici responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante. In relazione al presente trattamento la società ..... può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'articolo 8 del citato decreto.

**Art. 21 - Controversie**

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia. Letta, approvata e sottoscritta in Milano il .....

Per REGIONE LOMBARDIA

Per la SOCIETÀ .....

.....

.....

Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all'azione amministrativa degli enti locali

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE  
ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA COMUNALE

TRA

IL COMUNE DI ..... (singolo o in forma associata con altri comuni) rappresentato per il presente atto da ....., nella sua carica di ....., domiciliato per la sua funzione presso ..... con sede legale in ....., in forza di delega conferitagli da..... con deliberazione.....;

e

La società ..... (di seguito .....) con sede in ....., Via ..... n. ...., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. ...., R.E.A. n. ...., rappresentata da Dott. .... legale rappresentante in virtù di procura Notaio ..... in ..... del ..... rep. n. ...., raccolta n. ....

PREMESSO CHE:

- a) *la società ..... costituita in attuazione ....*
- b) *altre premesse relative alla società e alla partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti*
- c) *altre premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze .... [di seguito i casi previsti]*
  - I. *Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzioni sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;*
  - II. *Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
  - III. *I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
  - IV. *I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti.*
- d) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e

che con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto del Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016 e con D.G.R. n. ....del ....., [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;

- e) Regione ha demandato ai comuni la competenza relativa al reticolo idrico minore ai sensi dell'art. 3 comma 114 della lr 1/2000;
- f) la D.G.R. n. ....del ....., [inserire i riferimenti della presente deliberazione] prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con il Comune;
- g) la società ..... ha consegnato/si impegna a consegnare entro il ..... lo stato della propria rete, su supporto cartografico digitale georeferenziato individuando le interferenze dei propri impianti con il reticolo idrico minore di competenza comunale;
- h) la società ..... ha consegnato l'elenco completo delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture con il idrico minore di competenza comunale indicato come Allegato ....;
- i) il Comune ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle parti e applicando alle stesse il canone previsto dalla normativa vigente all'atto della stipula della presente convenzione
- j) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società ....., nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico minore in gestione al Comune, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- k) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dei singoli provvedimenti concessori individuati nell'allegato ..., per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico in gestione al Comune, note all'atto della presente convenzione;
- l) la stipula della presente convenzione comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico minore di competenza comunale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per il Comune un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;
- m) la quantificazione degli importi dovuti dalla società ..... a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili quanto già versato dalla medesima società per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il .....

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE ART.

**1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**ART. 2 - Finalità**

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza comunale:

- a) il rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali, autorizzazioni per gli scarichi);
- b) il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio.

**ART. 3 - Concessione Unica**

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., delle concessioni di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche / infrastrutture ..... di proprietà/in gestione della società ..... ed il demanio idrico in gestione al Comune.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per il Comune, la società..... si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

**ART. 4 - Verifica delle interferenze**

La società ..... con nota prot. n. .... del ..... ha consegnato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le indicazioni di cui all'allegato "F" della D.G.R. n. ....del ..... , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (allegati .....).

La società ..... certifica ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che [inserire le varie casistiche.....]

- a) negli allegati ..... sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);
- b) negli allegati ..... sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);
- c) negli allegati ..... sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2;
- d) negli allegati ..... sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;
- e) negli allegati ..... sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";
- f) negli allegati ..... sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, non conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";
- g) negli allegati ..... sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904;

*h) negli allegati ..... sono riportati gli scarichi non dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904.*

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi, gli scarichi e le occupazioni individuati negli allegati ....., il Comune prende atto della dichiarazione della società ..... in merito a .....(conformità all'art.51 delle NTA del PTUA , all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", compatibilità sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ecc....)

Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato dalla società ....., significando che in caso vengano rilevate difformità rispetto quanto dichiarato dalla società ....., potrà richiedere alla società ..... di:

- *adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*  
[oppure]
- *presentare entro ..... una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*  
[oppure]
- *presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.*

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Relativamente agli scarichi individuati negli allegati ....., che non risultano compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904/conformi all'art.51 delle NTA del PTUA/conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", il Comune rilascia autorizzazione temporanea a scaricare nel corso d'acqua per un massimo di anni 10 (dieci), con riserva di verifica della compatibilità idraulica degli scarichi; al riguardo la società ..... dovrà presentare all'Autorità Idraulica competente (il Comune), entro i termini e nelle modalità che saranno direttamente concordate con lo stesso Comune, le verifiche idrauliche in alcune sezioni caratteristiche dei corsi d'acqua interessati ed i conseguenti piani per le modalità di esercizio provvisorio degli scarichi fino al loro adeguamento.

Relativamente agli scarichi non conformi, la società ..... si impegna inoltre ad effettuare le attività necessarie ad individuare gli interventi funzionali all'adeguamento degli scarichi al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione di tali nuovi interventi di adeguamento.

Relativamente agli attraversamenti non adeguati e/o non compatibili la società ..... si impegna:

- *ad adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione; [oppure]*
- *a presentare entro ..... una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*  
[oppure]
- *ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua; [oppure]*
- *a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.*

Il Comune è tenuto indenne e sollevato da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi (e/o

*attraversamenti*) individuati negli allegati ....., come meglio specificato in premesse, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui il Comune dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, la società ..... si impegna:

- a) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione dal Comune per i corsi d'acqua di competenza;
- b) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- c) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzino l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito;
- d) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.
- e) *Inserire eventualmente altre prescrizioni...*

#### **ART. 5 - Nuove Interferenze.**

La società ....., in caso di realizzazioni di nuove linee interferenti con il demanio idrico di competenza comunale presenterà istanza secondo le modalità previste dalle amministrazioni comunali per il rilascio della concessioni.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone ed approvato il provvedimento di concessione i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

#### **ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica**

In funzione di quanto riportato nelle premesse (punti a e b) il Comune riconosce alla società ..... la riduzione al 10% dell'importo dei canoni individuati nell'allegato F della presente delibera di Giunta.

Il Comune, ogni anno, entro il 31 gennaio trasmetterà alla società ....., l'elenco dei canoni relativi alle interferenze. La società ....., entro e non oltre il 15 febbraio, verificherà la corrispondenza tra le interferenze indicate dal Comune e quelle risultanti dai propri data base. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune invierà alla società ..... una richiesta di pagamento per ogni ambito provinciale (oppure una richiesta di pagamento unica per tutto il territorio regionale) comprensivi/o di tutti i pagamenti per ogni interferenza delle infrastrutture con il reticolo idrico di competenza regionale.

A titolo di canoni demaniali per l'anno ..... la società ....., verserà al Comune, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il ..... l'importo di euro ..... (diconsi Euro ...../00).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati .....

L'importo complessivo corrisposto è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto al Comune a titolo di canone connesso all'occupazione con linee tecnologiche / infrastrutture delle aree demaniali.

La Società ..... si impegna a corrispondere i canoni richiesti ogni anno determinati con deliberazione della Giunta regionale come previsto dall'articolo 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 , o decreto direttoriale.

**ART - 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse**

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati ....., per i periodi dal ..... al ..... l'importo complessivo di euro ..... (diconsi .....) da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro ..... diconosi (.....), per un saldo di euro ..... diconosi (.....) al quale va sommato l'incremento del 7% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 04, pari a euro ..... diconosi (.....) per un totale complessivo di euro ..... (diconsi .....);
- b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
  - ....% dell'importo di cui sopra, pari a € ..... (diconsi .....), entro ..... giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
  - ....% a saldo del dovuto, pari a € ..... (diconsi .....), entro ..... giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

La società ..... provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto al Comune tramite bonifico bancario sul c.c. intestato al Comune di..... con IBAN n. ....

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Il Comune dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società .....a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegati .....trasmessi dalla società .....con nota prot. n. ....del .....

**Art. 8 - Ricorsi amministrativi**

La società ..... si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti del Comune relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno ..... e della prima rata per gli arretrati, Il Comune si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

#### **ART. 9 - Garanzia**

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico di competenza comunale, la società ..... costituirà a favore del Comune una unica polizza fideiussoria di importo pari al (*importo da pattuire*) ... % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio comunale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

#### **ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione**

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, il Comune competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società ..... dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, il Comune competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il responsabile della competente amministrazione comunale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

#### **ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario**

Sono a carico di ..... (*indicare il nominativo della società*) il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986*), ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione. **ART.**

#### **12 - Disalimentazione temporanea degli impianti**

Il Comune competente per territorio, quale autorità idraulica, in caso di interventi / lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico di competenza comunale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi alla società ..... la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopraddetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società ..... concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza del servizio (elettrico – distribuzione gas – distribuzione acqua) e non chiederà al Comune alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

**Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti**

Il Comune potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società ..... di procedere, senza oneri per il Comune, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

**ART. 14 - Durata**

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni ..... Le nuove interferenze, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

**ART. 15 - Procedura di rinnovo**

Le concessioni possono essere rinnovate in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

**ART. 16 - Motivi di diniego**

Il Comune competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10 bis L. 241/1990 e successive modifiche.

**ART. 17 - Revoca delle concessioni**

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione comunale revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'anno successiva a quello in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilità di frazionamento dell'ultima annualità di canone dovuta e fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione.

**ART. 18 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)**

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta al Comune competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

**Art.19 - Comunicazioni**

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società ..... e-mail PEC .....

Per il Comune ..... e-mail PEC .....

**Art. 20 - Trattamento dati personali**

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione ed in conformità con quanto disposto dal D.Lgs 30 Giugno 2003, n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà

improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti del concessionario così come previsto dagli artt. 2 e 11 del predetto decreto.

Ai sensi dell'art.13 del predetto decreto, il Comune informa la società ..... che le finalità e modalità del trattamento sono il rilascio di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico .

I dati saranno trattati con trattamento manuale e con strumenti elettronici e informatici

I dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.

Il titolare del trattamento è....., nella persona di .....con sede in .....

Responsabile del trattamento è.....

I dati potranno eventualmente essere trattati anche da .....per le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante.

In relazione al presente trattamento la Società ..... può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

#### **Art. 21 - Controversie**

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI .....

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in ..... il .....

Per il Comune .....

Per la SOCIETÀ .....

#### *Elenco dati e documenti necessari alla presentazione della domanda di Polizia Idraulica*

---

Le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale sono da inoltrare a Regione Lombardia, esclusivamente in modalità online collegandosi al sito [www.tributi.regione.lombardia.it](http://www.tributi.regione.lombardia.it)

Per accedere occorre accreditarsi mediante registrazione nell'area personale oppure si può accedere tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi) utilizzando il numero PIN (Numero di Identificazione Personale).

Per le domande presentate in modalità digitale non sono previste spese di istruttoria;

La domanda va presentata in bollo da 16,00 euro per i soggetti privati e le persone giuridiche, mentre è in carta libera per gli enti pubblici; il pagamento del bollo all'interno della procedura è possibile con carta di credito con la commissione di 1 euro.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente o da persona fisica titolata a presentare domanda per una persona giuridica. È ammesso qualunque sistema di firma digitale che generi un file .p7m. È ammessa l'attestazione di firma digitale dell'istanza effettuata con la CRS.

All'interno della domanda il richiedente si dovrà scegliere l'Ufficio Territoriale Regionale competente per territorio a cui inviare la domanda. Per eventuali chiarimenti fare riferimento all'area contatti sul portale di Regione Lombardia (pagine dedicate alla polizia idraulica)

---

**Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per una persona fisica:**

- Nome e cognome
- Codice fiscale
- Luogo di nascita
- Data di nascita
- Comune di residenza  Indirizzo di residenza
- Numero di telefono
- e-mail

**Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per un soggetto giuridico o ente pubblico**

- Denominazione soggetto giuridico o ente pubblico
- Codice fiscale soggetto giuridico o ente pubblico
- Partita Iva soggetto giuridico o ente pubblico
- Comune sede legale  Indirizzo sede legale
- Data costituzione
- Numero R.E.A.
- Provincia di iscrizione
- Nome e cognome rappresentante legale o amministratore
- Codice fiscale rappresentante legale o amministratore
- Luogo di nascita rappresentante legale o amministratore
- Data di nascita rappresentante legale o amministratore
- Comune di residenza rappresentante legale o amministratore  Indirizzo di residenza rappresentante legale o amministratore
- Numero di telefono rappresentante legale o amministratore
- e-mail rappresentante legale o amministratore

---

**Documenti da allegare alla domanda di polizia idraulica**

All'interno del sistema SIPIUI, durante la procedura, si dovranno inserire i documenti in formato digitale (formati ammessi: doc; xls; jpg; pdf;). Ogni singolo allegato potrà avere dimensione massima di 20 MB.

**1. Relazione tecnica costituita da:**

- a. Descrizione delle opere oggetto della concessione;
- b. Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
- c. Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta
- d. Motivazioni della realizzazione dell'opera;
- e. Caratteristiche tecniche dell'opera;

Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della Direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti

dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.

- f. In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un ingegnere, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;
- g. Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).

**2. Elaborati grafici:**

- a. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
- b. Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
- c. Estratto PGT e/o certificato di destinazione urbanistica;
- d. Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione;
- e. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione; f. Profilo idraulico;
- g. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

**3. Certificazioni allegate:**

- a. Nel caso di scarico: Certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

**INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

*(Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")*

Gentile Signore/a

*Desideriamo informarla che il D.Lgs .n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del Codice. Ai sensi dell'art.13 del predetto decreto, le forniamo le seguenti informazioni:*

**Finalità e modalità del trattamento:**

- *I dati da Voi forniti sono trattati allo scopo del rilascio del nulla-osta idraulico o per l'ottenimento della concessione per l'uso del demanio idrico*

**I dati saranno trattati con le seguenti modalità:**

- *trattamento manuale*
- *trattamento con strumenti elettronici e informatici*

**Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati:**

*Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.*

**Titolare del trattamento :**

*Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia, 1.*

**Responsabile del trattamento:**

*Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo*

*I dati potranno eventualmente essere trattati anche:*

- *dalla società Harnekinfo, software-house produttrice del programma gestionale per la polizia idraulica responsabile esterno del trattamento dei dati nella persona del suo legale rappresentante.*
- *da Lombardia Informatica s.p.a., e Lombardia Gestione s.r.l, per le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante.*

**Diritti dell'interessato:**

*In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.*

— • —